

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 286-C)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 marzo 1977

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1977

(V. Stampato n. 1304)

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1977*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Dei due emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, l'uno (al secondo comma dell'articolo 1783, nuovo, del codice civile) ha carattere formale, e su di esso la 3^a Commissione permanente può far suo il parere favorevole espresso dalla Commissione giustizia. Il secondo tocca invece una questione di scelte legislative interne, convenzionalmente discrezionali (v. articolo 2, punto e, del testo della Convenzione).

I rapporti fra albergatore e cliente per le cose che questi porta in albergo sono attualmente disciplinati, nell'ambito dei contratti di deposito (Titolo XII del codice civile), in un'apposita « Sezione » in cui viene configurato in modo tipico uno speciale contratto di « deposito (delle cose) in albergo ». La tutela di due gruppi di interessi fra loro antagonisti ne è l'obiettivo; ed esattamente: da un lato, la prevenzione dei pregiudizi che deriverebbero all'industria alberghiera se gli albergatori dovessero rispondere, in tutti i casi, illimitatamente, delle cose portate in albergo dal cliente e a loro non consegnate; dall'altro lato, la opportunità di un'adeguata protezione per il cliente.

Di qui la previsione di obblighi dell'albergatore anche nei riguardi delle cose non consegnate e, altresì, i relativi limiti quanto al debito; di qui il dovere dell'albergatore di accettare in consegna le cose che gli vengono affidate, ma l'esonero dall'obbligo in ipotesi di eccessiva onerosità della cosa.

In questa logica si inseriscono le nuove disposizioni di adattamento che, pur con qualche scostamento dalle norme attuali — dovuto a quell'esigenza di omogeneizzazione delle regole europee, che è obiettivo della Convenzione — ricalcano nella loro sostanza gli schemi della vigente disciplina.

Le disposizioni in questione precisano la nozione di « cose portate in albergo », fissano i limiti di responsabilità, stabiliscono i casi di esonero, delimitano il campo di applicazione.

Quanto alle cose oggetto della nuova disciplina: esse sono distinte in due gruppi, nell'uno dei quali vengono riunite le cose

introdotte in albergo e quelle, introdotte o no, di cui l'albergatore si « assuma » la custodia; nell'altro, le cose « consegnate » in custodia.

Per queste ultime si configura un contratto di deposito tipico (per l'elemento essenziale della effettiva consegna), per le altre, non è chiesta la consegna quale elemento (reale) costitutivo del rapporto, e in certi casi non è nemmeno richiesta l'introduzione in albergo, ma viene messo in particolare rilievo l'elemento della custodia (cioè, una attività di lavoro).

Quanto ai limiti di responsabilità, l'albergatore risponderà sino al limite di un valore determinato (cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata) per le cose non consegnate in custodia; senza limiti di valore (cioè adeguatamente alla entità del danno) per le cose consegnate in custodia.

A queste ultime cose sono equiparate quelle che l'albergatore si sia rifiutato di custodire pur avendone l'obbligo (e in quali casi tale obbligo vi sia viene indicato tassativamente) nonché qualsiasi altra cosa portata in albergo quando il danno sia dovuto a colpa dell'albergatore e dei suoi ausiliari.

Esoneri: l'albergatore non è obbligato quando il danno sia dovuto al cliente, a forza maggiore, alla natura della cosa; neppure sarà obbligato quando la denuncia del danno sia fatta dal cliente all'albergatore con ritardo ingiustificato, a meno che il danno non sia dovuto a colpa dell'albergatore o di suoi ausiliari.

Infine, campo di applicazione della normativa: secondo le disposizioni proposte dal Governo e accolte dal Senato in prima lettura, la disciplina sul « deposito in albergo » così configurata non andrà applicata ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi ed agli animali.

Ora, è proprio questa delimitazione del campo di applicazione della nuova disciplina del deposito in albergo che ha suscitato riserve presso l'altro ramo del Parlamento, dove è sembrato doveroso precisare che detta disciplina non dovrà essere ad esse

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

applicata, ma con un'eccezione: quella del « caso previsto dall'articolo 1785-bis ». Così dispone l'articolo 1785-*quinquies* nel testo modificato dalla Camera.

Senonchè, sin dalla sua prima lettura il nuovo testo dell'articolo 1785-*quinquies* dà luogo a non pochi interrogativi.

Infatti, il « caso previsto dall'articolo 1785-bis » è quello che esclude il limite massimo di debito per le cose di cui l'albergatore abbia assunto la custodia, quando vi sia « colpa » dell'albergatore: ma di quale « colpa » si tratta? Evidentemente, della colpa nell'adempimento degli obblighi di vigilanza e custodia disciplinati dagli articoli la cui modifica è in esame. Ebbene, secondo l'articolo 1785-*quinquies* la disciplina in parola non dovrà essere applicata nè ai veicoli, nè alle cose lasciate in essi, nè agli animali. Ora, non è quanto meno contraddittorio stabilire, in questa stessa « Sezione II », qualche cosa in ordine agli effetti giuridici dell'inadempimento (per colpa) di un obbligo contrattuale che non si vuole comprendere nel campo di applicazione della sua normativa? E, ancor più, come si può determinare una colpa *in adimplendo* se non si configura contestualmente l'obbligo relativo?

Le difficoltà diminuirebbero se, anziché alla colpa *in adimplendo* per lo specifico rapporto contrattuale disciplinato nella « Sezione II », apparisse chiaro che si intende rinviare ad altri rapporti ugualmente di natura contrattuale; oppure (come sembra abbia immaginato la Commissione giustizia) che si intendono tenere ferme (anche in questo caso) le regole sulla responsabilità extra-contrattuale (ma tale non è quella di cui all'articolo 1782-*bis*).

Ma tutto ciò non appare affatto chiaro.

In effetti la formulazione della Camera risulta « non chiara nè adeguata » (sono parole tratte dal parere della Commissione giustizia) rispetto alle finalità volute, per verità non chiare neanche nei lavori preparatori dell'altro ramo del Parlamento (vedi il punto 2 del parere della Commissione giustizia della Camera, atto Camera numero 1304-A), e che invece, secondo la Commissione giustizia del Senato (peraltro fa-

vorevole alla modifica, ma nei termini che ora si precisano), debbono essere quelle di non escludere la rilevanza della colpa e di non incidere sulla responsabilità extra-contrattuale.

Non può essere escluso tuttavia che la formulazione accolta dalla Camera, più che inadeguata, sia frutto di equivoco.

L'articolo 1785-*quinquies*, nel testo accolto dal Senato, prevede che ai veicoli, alle cose in essi lasciate e agli animali non si applichi la (nuova) disciplina sul « deposito in albergo », ma non che — nell'ipotesi che nessun rapporto di nessun altro tipo si costituisca fra albergatore e cliente per le cose in questione — non si osservino le norme in materia di obblighi derivanti da fatto illecito (colpa aquiliana); e neppure si dice che non debbano essere osservate le regole su quegli altri rapporti che possono stabilirsi fra albergatore e cliente ai fini della custodia, del deposito (ordinario), della vigilanza, del parcheggio delle cose anzidette. Rapporti contrattuali possono costituirsi, al riguardo, con il ricovero (per esempio) del veicolo nell'autorimessa dell'albergo e anche con il semplice parcheggio della vettura, in un piazzale neppure di proprietà dell'albergatore, a cui sia fatta seguire la consegna delle chiavi in albergo.

Ora, degli obblighi (a custodire, a vigilare, eccetera), di natura contrattuale senza dubbio, che si formano in questi casi, l'albergatore dovrà rispondere non meno che di quelli disciplinati nella « Sezione II » del « Capo XII », come dovrà rispondere (in assenza d'altro) delle obbligazioni nascenti direttamente da fatto illecito suo e dei suoi ausiliari: su questi punti non occorrono nuove esplicitazioni normative.

È alla luce di tali rilievi che deve essere interpretato il disposto accolto dal Senato sulla non applicabilità, delle norme in esame, alle cose indicate nell'articolo 1785-*bis* nuovo.

Con il suo emendamento, dunque, la Camera non ha tanto colmato una lacuna o completato una disposizione eccessivamente ellittica, quanto (si direbbe) ha messo in discussione la soluzione proposta dal Governo e accolta dal Senato, ed ha posto

all'attenzione del legislatore il problema, di politica legislativa, dell'opzione preferibile per la disciplina relativa a questi tipi particolari di cose che sono le vetture, gli oggetti lasciati in esse, gli animali.

A parte la formulazione (forse da riconsiderare in ogni caso), si tratta di decidere, in conclusione, se applicare per tali cose le nuove disposizioni sul « deposito in albergo », ovvero se (continuare ad) applicare le varie disposizioni sulle obbligazioni contrattuali a seconda del tipo di rapporto costituito, fermo restando non solo quanto disposto in materia di obblighi aquiliani, ma anche quanto ammesso, nel nostro ordinamento, in materia di eventuale cumulo delle responsabilità, contrattuale ed extra-contrattuale.

Sono considerazioni che — come si vede — pongono problemi non di compatibilità con la Convenzione, ma di opportunità, di merito, cioè di politica legislativa in senso proprio. Di fronte ad esse è parso alla 3^a Commissione che miglior partito fosse quello di consentire ulteriori approfondimenti nelle sedi più idonee e soprattutto in Assemblea plenaria. Si è quindi ritenuto di dover concludere l'esame in sede referente e mettere il Senato in condizioni di deliberare sulla base di quelle proposte che nel frattempo potranno maturare, al fine di rendere le disposizioni di adattamento in questione le più confacenti possibile ai fini messi in evidenza all'inizio di questa relazione.

SARTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con Allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione della Convenzione di cui ai precedenti articoli, gli articoli 1783, 1784 e 1785 del codice civile sono sostituiti dagli articoli seguenti:

« Art. 1783. — (*Responsabilità per le cose portate in albergo*). — Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che risultino in possesso del cliente durante la sua permanenza;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico:

« *Identico.*

Identico:

1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) *identico;*

3) *identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784. — (*Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore*). — La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Art. 1785. — (*Limiti di responsabilità*). — L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Art. 1785-bis. — (*Responsabilità per colpa dell'albergatore*). — L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1785-ter. — (*Obbligo di denuncia del danno*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Art. 1785-quater. — (*Nullità*). — Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Art. 1785-quinquies. — (*Limiti di applicazione*). — Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, nè agli animali vivi ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Identico.

Art. 1785-quinquies. — (*Limiti di applicazione*). — Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi e agli animali vivi ».